

N. 1238/2015 R.Gen.Aff.Cont.

Il giudice, all'esito dell'udienza cartolare del 4.6.2020, celebrata secondo le modalità stabilite dal decreto Presidenziale n. 15 del 14.4.2020 sulla "regolamentazione della attività giurisdizionale anche con sistemi da remoto, ai sensi dell'art. 83 lett. F e lett. H del D.L. n.18 del 17.3.2020", lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 *sexies* c.p.c.

SENTENZA N. ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Latina, I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott. Roberto Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa recante r.g. 1238/2015, avente ad oggetto: **contratti bancari**

tra

[REDACTED]

- ATTORI

E

[REDACTED]

quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTA

NONCHE'

[REDACTED]





risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi (Tribunale Milano Sez. VI Sent., 31/05/2019).

Tanto premesso, il C.T.U. ha sottolineato, con valutazione condivisibile in quanto immune da vizi logici, che *“dall’esame della documentazione contrattuale e contabile agli atti è possibile affermare quanto segue. Il mutuo del 31/7/2006 a rogito notaio Valente, di originari 120.000,00 euro, al momento della pattuizione ha fatto rilevare un TEG (Tasso Effettivo del Finanziamento) pari a 6,096%, che risulta apprezzabilmente inferiore alla soglia della categoria “mutui a tasso fisso” vigente al momento della sottoscrizione, pari a 7,95%. Con riferimento al tasso di mora, al momento della stipula, è pari a 7,50% ed inferiore al tasso soglia del periodo (7,95%). La previsione, in contratto, di una penale per inadempimento parametrata al capitale residuo alla data di risoluzione del contratto da parte della Banca potrebbe tuttavia configurare un incremento degli oneri “di mora”. Prendendo in considerazione la penale per inadempimento prevista dal contratto, al fine di includerla nella valutazione dell’onerosità di detto finanziamento per la verifica dell’usura, sono stati prospettati diversi scenari che permettono la valutazione di un “tasso di mora allargato” (ossia comprensivo di tale penale). L’esame degli scenari evidenzia che, sulla base delle pattuizioni contrattuali, se il cliente si fosse reso inadempiente in un periodo compreso tra la stipula del finanziamento e la scadenza della undicesima rata il tasso effettivo del finanziamento, comprensivo degli interessi di mora e della penale di inadempimento, sarebbe risultato in usura. Se si fosse reso inadempiente dalla scadenza della dodicesima rata in poi, il tasso effettivo del finanziamento sarebbe risultato inferiore al tasso soglia. Si evidenzia che nel concreto svolgimento del rapporto non si è verificato l’inadempimento e pertanto il tasso effettivo usurario determinato negli scenari sviluppati dallo scrivente CTU non si è verificato. Infine, la verifica del tasso corrispettivo applicato tempo per tempo nel corso del rapporto ha evidenziato tassi applicati costantemente inferiori ai tassi soglia”.*

Il C.T.U. ha dunque escluso l’usura, sia con riferimento al tasso corrispettivo che con riguardo al tasso di mora, specificando poi che ove fosse stata applicata la penale (ciò che in concreto non si è verificato) e la stessa fosse stata computata ai fini del calcolo del tasso di interesse, vi sarebbe stata usura. Orbene, a parte tutto quanto precede in punto di diritto, va sottolineato come la penale non possa essere conteggiata ai fini della determinazione del tasso di interesse praticato, non rientrando nei costi “normali” del finanziamento, trovando applicazione soltanto nella fase patologica del rapporto.

Sul punto va , anzi, per completezza, dato atto dell’orientamento secondo il quale vi sarebbe totale irrilevanza anche degli interessi di mora ai fini della determinazione del costo complessivo del danaro e dell’eventuale





superamento, da parte dello stesso, globalmente inteso, della soglia di usura prevista dai decreti ministeriali, sulla base delle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia.

Ed infatti, da un lato, la Banca d'Italia non tiene conto degli interessi di mora applicati dagli istituti di credito, ai fini dell'individuazione del tasso medio praticato, integrante la base di calcolo della soglia d'usura.

In tale prospettiva, evidentemente, risulterebbe irragionevole valutare l'usurarietà o meno degli interessi applicati al prestito, quando lo sconfinamento avvenga ad opera di poste passive – quali gli interessi di mora - che non siano state tenute in considerazione per la determinazione del limite di usura. E' infatti chiaro che, da un lato, l'usurarietà si atteggia quale sconfinamento rispetto al valore percentualmente incrementato del costo del danaro, mediamente applicato dagli istituti di credito. Dall'altro, se ai fini dell'individuazione di tale costo medio, la Banca d'Italia non tiene in considerazione gli interessi di mora, non può dedursi l'iniquità di un contratto dalla circostanza che il tasso soglia sia superato soltanto dagli interessi di mora, singolarmente intesi o come sommati agli interessi corrispettivi (in tal senso, per il principio di simmetria, cfr. Cass., 22 giugno 2016, n. 12965).

Va, dato atto, per la verità, dei dubbi ingenerati dalla legge di interpretazione autentica con l'attribuzione di rilevanza, ai fini della nozione di corrispettivo usurario, degli interessi «a qualunque titolo dovuti», con ciò riaprendosi la questione in ordine alla necessità di conteggiare anche gli interessi di mora per la verifica del superamento del tasso soglia.

Tuttavia, per un verso – come già anticipato – non appare neutra la circostanza alla luce della quale di tali interessi non si tiene conto nella fase di rilevazione del tasso medio; per altro, indubbiamente, ai fini dell'usura, non possono assumere alcun rilievo gli oneri sopravvenuti all'inadempimento del cliente o all'interruzione del rapporto, la valutazione di iniquità attenendo alla fase fisiologica del rapporto e non già a quella patologica, che trova il suo fondamento nel comportamento delle parti.

D'altronde, diversamente, risulterebbe addirittura incoraggiato l'inadempimento del mutuatario. Quest'ultimo, infatti, sottraendosi agli obblighi di esecuzione del contratto e, dunque, non pagando regolarmente le rate di mutuo, avrebbe la possibilità di far maturare gli interessi di mora, provocando il superamento del tasso soglia in considerazione della sommatoria di questi ultimi a quelli corrispettivi, fisiologicamente dovuti. In una simile prospettiva, il mutuatario deriverebbe dal proprio inadempimento un vantaggio, alla luce delle conseguenze sancite in materia dall'art. 1815 c.c., a norma del quale, quando sono pattuiti interessi usurari, non è dovuto alcun interesse ed il mutuo sostanzialmente va considerato gratuito (cfr. in tal senso anche Cass., 9 gennaio 2013, n. 350).

Va, peraltro, dato atto che sia la giurisprudenza (Cass., 18 novembre 2010, n. 23273) che il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. decisione 1875, del 28 marzo 2014), riconducendo gli interessi di mora





ad una vera e propria clausola penale, ritagliano per gli stessi la disciplina specifica di cui all'art. 1384 c.c., onde, nell'ipotesi in cui questi ultimi appaiano manifestamente eccessivi – e persino nel caso in cui da soli superino il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi - al più può trovare applicazione il potere riduttivo del giudice, anche d'ufficio (salvo che non venga in rilievo, piuttosto, un contratto del consumatore e, quindi, la nullità, per vessatorietà, ex art. 33, 2° co, lett. f), codice del consumo. In tal caso, la clausola determinativa degli interessi di mora eccessiva sarebbe radicalmente nulla).

Da questo punto di vista, ai fini della valutazione di eccessività degli interessi di mora, uno dei criteri utili andrebbe rinvenuto nel differenziale, contrattualmente stabilito, tra gli interessi corrispettivi e quelli di mora, facendo riferimento allo *spread* (in alcun modo indicato nel caso di specie).

Non merita del pari accoglimento la censura relativa all'indeterminatezza dei tassi, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., la clausola di cui all'art. 4 del contratto di mutuo risultando adeguatamente formulata.

Non risulta, infatti, invalido il criterio di determinazione del tasso di interesse, essendo ampiamente ammissibile la determinazione *per relationem*, purché il contraente sia posto in condizione di calcolare il tasso di interesse che la Banca in concreto applicherà.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in via onnicomprensiva per la convenuta e l'intervenuta assistite dal medesimo procuratore e con difese identiche, ai sensi del D.M. 55/2014, in base al valore indeterminabile della domanda, alla bassa complessità delle questioni affrontate, ai valori minimi, stante la natura routinaria delle stesse, in euro 3.972,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, per compensi.

Le spese di C.T.U. sono poste, definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanze ed eccezione disattesa, così provvede:

- **Rigetta** le domande di parte attrice;
- **Condanna** gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta e dell'intervenuta, in solido, liquidandole, come in parte motiva, in complessivi **euro 3.972,00** oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
- **Pone** definitivamente a carico dell'attrice le spese di C.T.U.

Così deciso, in Latina, in data 4.6.2020

Il Giudice
dott. Roberto Galasso



